



**PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI CONVENZIONI IN AMBITO CULTURALE
CONVENZIONE TRA COMUNE DI BUDRIO E L'ASSOCIAZIONE SENZASPINE
APS DI BUDRIO PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI COMPRESI NELL'AMBITO 2
ARTISTICO – CREATIVO LOTTO 3. PERIODO 2026 – 2028**

Rep. n. _____ del _____

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di Legge, sottoscritta in data presso il Settore Cultura del Comune di Budrio

TRA

il Comune di Budrio, avente sede a Budrio in Piazza Q. Filopanti n.11, rappresentato dal/dalla Responsabile del Settore, nato/a a il, C.F., domiciliato/a per la carica presso la sede del Municipio, che agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale

E

l'Associazione Senzaspine APS con sede in Bologna (BO) avente sede a Bologna in via del Carpentiere n. 12 (c.f. 91359520375) rappresentata dal Presidente *pro tempore* Sig. nato a (.....) il, C.F., la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione, di seguito denominata Associazione;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'art. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";



- l'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" delinea il ruolo degli Enti del Terzo settore ed i rapporti con la Pubblica amministrazione;
- al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), norma il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- il Codice del Terzo settore, all'art. 2, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- il DM n. 72 del 31 marzo 2021 che approva "Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017";
- il D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21/06/2022 n. 78 che all'art. 6, comma 1, sottrae il campo di applicazione dello stesso agli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- con relazione tecnica istruttoria PG 12959/2025 del Settore Cultura sono stati esplicitati il quadro normativo e strategico di riferimento della procedura di Co-programmazione ex art. 55 del CTS, gli indirizzi strategici del DUP 2025-2027 in materia di cultura e partecipazione, la mappatura dei servizi culturali e delle infrastrutture presenti nel Comune, il calendario degli eventi culturali a cadenza periodica, la mappatura dei bisogni emersi e delle possibili azioni di risposta, le motivazioni a supporto dell'attivazione del procedimento di Co-programmazione;
- con deliberazione n. 78 del 15/05/2025, si è dato avvio al procedimento di Co-programmazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 per la definizione condivisa di attività culturali e sono stati approvati i requisiti generali di partecipazione, oltre allo schema di avviso pubblico e modelli allegati;
- con determinazione n. 420 del 19/05/2025 si è approvato l'avvio del procedimento di Co-programmazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 per la definizione condivisa di attività culturali, sono stati approvati l'Avviso pubblico e i relativi allegati tecnici, disponendone le modalità di pubblicazione;



- l'avviso pubblico (PG n. 14494/2025) è stato pubblicato sul sito del Comune dal giorno 19/05/2025 al giorno 16/06/2025, dandone ampia ed estesa comunicazione via mail a tutte le associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
- nelle seguenti date si sono svolte le sedute del Tavolo di Co-programmazione: 19/06/2025, 26/06/2025, 15/07/2025, 30/10/2025 e 05/11/2025.
- durante i lavori del Tavolo di Co-programmazione il numero dei soggetti coinvolti nella procedura è stato pari a 19 associazioni, comprese quelle ammesse dal Tavolo con votazione espressa e a maggioranza; tali associazioni avevano inizialmente fatto richiesta di apertura di sub-procedimento in quanto pervenute oltre i termini o carenti del requisito di iscrizione al RUNTS e il Tavolo ha optato per l'accoglimento e il coinvolgimento di tutti i richiedenti;
- con relazione istruttoria PG n. 32077/2025 conclusiva sono stati illustrati gli esiti istruttori della procedura di Co-programmazione, delineando ambiti di sviluppo da attuare anche mediante procedure di Co-progettazione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155/2025 è stata approvata la relazione tecnica istruttoria conclusiva e i materiali di approfondimento presentati durante gli incontri di Co-programmazione ex art. 55 del D. Lgs. n.117/2017 (CTS), prendendo atto degli esiti del procedimento di Co-programmazione e individuando la Responsabile del Settore Cultura come Responsabile del procedimento per l'avvio di procedimenti di Co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 CTS, demandando allo stesso Settore la definizione dei contenuti, degli avvisi e degli ambiti delineati in Co-programmazione;
- con determinazione n. 1114 del 26/11/2025, in coerenza con le proposte emerse in Co-programmazione, si è stabilito di avviare la procedura ad evidenza pubblica comparativa per individuare ETS con cui stipulare apposita convenzione per lo svolgimento in Co-progettazione di attività in ambito culturale e che i contenuti delle procedure di Co-progettazione da avviare, sono riportati nella relazione tecnica istruttoria PG. n. 34172/2025, conservata in atti presso il Settore Cultura;
- è stato pubblicato, sul sito istituzionale del comune di Budrio in "Amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", PG. n. 34328/2025 per consentire a tutti soggetti aventi i requisiti richiesti dall'avviso di accedere alla collaborazione con l'ente;
- svolta la procedura comparativa, con determinazione n. 1297/2025 per l'ambito 2 Artistico – Creativo, Lotto 3, è risultata idonea ma da integrare la proposta dell'Associazione Senzaspine APS avente sede a Bologna in via del Carpentiere n. 12 (c.f. 91359520375) e quindi rinviata a successivo tavolo di Co - progettazione;
- nei giorni 26/01/2026 e 13/03/2026 si sono svolti i tavoli di co-progettazione per l'ambito 2 Artistico – Creativo, Lotto 3, con Senzaspine APS (c.f.



91359520375) la quale ha integrato la proposta precedentemente presentata che è risultata idonea (PG 9972/2026) definendo un progetto migliorativo e distinguendosi per la ricchezza e articolazione delle proposte rispetto a quanto richiesto dall'avviso pubblico;

- la suddetta proposta comprende la programmazione culturale in ambito musicale sviluppata secondo un'articolazione stagionale organica dai 4 agli 8 appuntamenti estivi presso il parco di Villa Rusconi e/o in aree esterne del territorio e altrettanti nel periodo invernale presso il Teatro Consorziale di Budrio, con la possibilità, valutando la disponibilità delle necessarie risorse economiche da parte del Comune e dell'Associazione, di sviluppare percorsi relativi alla salvaguardia e alla messa in scena di Opere Liriche;
- a fronte di tale proposta che offre alla comunità la possibilità di fruire di eventi musicali di elevato contenuto tecnico e culturale, senza la corresponsione di un cachet, bensì con il riconoscimento di un contributo annuale una tantum di € 3.000,00, non inizialmente previsti nell'avviso pubblico;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2026 si è stabilito di approvare la proposta progettuale dell'Associazione, per eventi/converti/spettacoli musicali da svolgersi prevalentemente presso Villa Rusconi a Mezzolara e/o in altre aree pubbliche all'esterno e presso il Teatro Consorziale di Budrio, assegnando il suddetto contributo massimo di € 3.000 annui per la durata dal 2026 al 31/12/2028;
- con determinazione n. ____ del ____ si è proceduto ad approvare lo schema della presente convenzione e ad impegnare l'importo di € 3.000,00 quale contributo massimo annuale per la Co-progettazione, come da avviso pubblico sopra richiamato;
- l'Associazione è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale terzo Settore) n. 50171 e ha come scopo sociale la promozione e la valorizzazione del territorio di Budrio dal punto di vista socio-aggregativo, culturale, turistico, ambientale attraverso l'impegno di risorse umane, strumentali e comunque adeguata alla gestione delle attività oggetto della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e richiamato, tra le costituite Parti si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Le premesse e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione si inserisce nel quadro delle politiche del Comune di Budrio volte a valorizzare il ruolo degli enti del Terzo Settore quali soggetti attivi nel perseguimento dell'interesse generale della comunità locale, riconoscendo il valore



sociale, culturale e civico delle attività svolte dall'Associazione Senzaspine APS a favore del territorio e della cittadinanza.

Il rapporto tra il Comune di Budrio e l'Associazione Senzaspine APS è improntato ai **principi di collaborazione, leale cooperazione, buona fede, trasparenza e reciproca fiducia**, nel rispetto del necessario bilanciamento tra l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione comunale e l'autonomia organizzativa e associativa dall'Associazione Senzaspine APS, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

Le Parti operano nell'ambito del principio di **sussidiarietà orizzontale**, fondato sulla collaborazione tra l'autorità pubblica e l'iniziativa autonoma dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

La presente convenzione costituisce espressione del modello di amministrazione condivisa, fondato sui principi di collaborazione, sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva, come disciplinato dagli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché come affermato dalla sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità e il valore costituzionale dei modelli collaborativi tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo Settore.

In tale contesto, la presente convenzione non configura un rapporto sinallagmatico di natura commerciale né un affidamento di servizi, ma uno strumento di cooperazione istituzionale, finalizzato alla realizzazione condivisa di attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Le Parti convengono che i principi enunciati nel presente articolo costituiscono fondamento e criterio interpretativo dell'intera convenzione e regolano i rapporti tra il Comune di Budrio e l'Associazione Senzaspine APS anche per gli eventuali rinnovi o sviluppi futuri della collaborazione.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune e l'Associazione collaborano in Co-progettazione per attuare attività culturali, ricreative, aggregative e/o di gestione di spazi culturali, volte alla valorizzazione del territorio, alla promozione della partecipazione comunitaria e al miglioramento della qualità della vita.

A tal fine le parti si impegnano a collaborare e a scambiarsi le opportune informazioni, perseguendo obiettivi di promozione e valorizzazione del territorio.

Articolo 3 – Oggetto



La presente convenzione disciplina l'attuazione in Co-progettazione delle attività individuate nell'ambito 2 Artistico – Creativo, lotto n. 3, secondo il progetto presentato, valutato e risultato assegnatario, allegato come **Allegato 1**, parte integrante del presente atto.

In particolare saranno programmati e gestiti in Co-progettazione i seguenti eventi:

- 1) programmazione culturale secondo un'articolazione stagionale continua dai 4 agli 8 appuntamenti estivi previsti prevalentemente presso il parco di Villa Rusconi (frazione di Mezzolara – Budrio) e/o in aree esterne del territorio;
- 2) programmazione culturale secondo un'articolazione stagionale continua dai 4 agli 8 appuntamenti invernali previsti prevalentemente presso il Teatro Consorziale di Budrio;
- 3) possibilità di sviluppare percorsi relativi alla salvaguardia e alla messa in scena di Opere Liriche, valutandone preventivamente la sostenibilità organizzativa ed economica;
- 4) la rassegna estiva si doterà di uno spazio di somministrazione di cibo e bevande, anche gestito in collaborazione con altre associazioni del territorio; questo spazio permetterà occasioni ed eventi ricreativi e di socializzazione per i partecipanti alle iniziative;

Poiché Senzaspine APS ha facoltà di proporre all'Amministrazione altri mezzi di comunicazione sia locali sia di ambito metropolitano, dovrà essere garantito l'impegno reciproco delle parti firmatarie della presente convenzione al fine di condividere e definire contenuti promozionali, anche in collaborazione con altri uffici comunali competenti sulla comunicazione istituzionale.

Articolo 4 – Compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- garantire supporto istituzionale, organizzativo e logistico per la corretta realizzazione del progetto anche nell'ambito del Tavolo delle associazioni;
- promuovere il coordinamento con gli altri servizi comunali di volta in volta coinvolti per competenza nell'organizzazione degli eventi;
- mettere a disposizione, se previsto, spazi pubblici, strutture, attrezzature o materiali necessari, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze del Comune, salve le preventive richieste previste da leggi o regolamenti, in particolare sull'occupazione di spazi pubblici;
- effettuare le attività di monitoraggio e verifica;
- mettere a disposizione l'utilizzo gratuito del Teatro Consorziale di Budrio per le attività previste dalla presente convenzione, assicurandosi di predisporre un adeguato numero di addetti antincendio e di addetti all'accoglienza del pubblico durante gli spettacoli in base ai numeri di biglietti venduti e comunicati dall'Associazione stessa;



- concedere l'installazione da parte dell'Associazione delle proprie strutture ed attrezzature in occasione degli eventi organizzati nell'ambito della presente convenzione;
- ad erogare all'Associazione il contributo economico, in base a quanto indicato nell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse e riportato nella presente convenzione all'art. 8.

Articolo 5 – Attività e compiti dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- organizzare in Co-progettazione con il Comune quanto previsto nella presente Convenzione e a garantire la presenza al Tavolo delle Associazioni, per condividere un calendario annuale ed organico di tutti gli eventi del territorio, anche organizzati da altre realtà associative;
- presentare entro i termini previsti da leggi e regolamenti, ai competenti uffici comunali, le richieste di autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici all'aperto o per l'uso di spazi pubblici al chiuso, garantendo anche la redazione e gestione di piani di sicurezza e la gestione dei rifiuti;
- presentare al Suap entro i termini previsti segnalazioni, comunicazioni o richieste secondo le procedure previste da normative e regolamenti;
- provvedere comunque alla richiesta e all'eventuale pagamento di permessi, licenze, autorizzazioni di qualsiasi natura legati agli eventi compresi nella presente convenzione;
- sviluppo di collaborazioni con altre realtà associative del territorio;
- vigilare nel corso di svolgimento di tutti gli eventi di cui all'art 2 della presente convenzione sul rispetto delle norme di sicurezza;
- rispondere in modo esclusivo del proprio personale operante a qualunque titolo negli eventi, in quanto non avente alcun vincolo di subordinazione nei confronti del comune;
- gestire in autonomia la vendita di biglietti degli spettacoli sia all'aperto che programmati presso il Teatro Consorziale di Budrio, con proprio personale qualificato e con propria attrezzatura;
- provvedere al corretto utilizzo di tutte le dotazioni strumentali concesse dal Comune;
- allestire le sedie in occasione degli eventi che lo prevedono;
- garantire il montaggio e le certificazioni previste per legge per i palchi adibiti a spettacoli e concerti di qualsiasi natura;
- attivare una copertura assicurativa idonea, come previsto dall'art. 7, comprensiva anche dell'utilizzo degli automezzi comunali;
- trasmettere al Comune, per l'approvazione preventiva, il materiale informativo e comunicativo relativo agli eventi di cui alla presente convenzione, assicurando la visibilità del logo comunale. Il termine entro il quale deve essere trasmesso il



materiale al Comune è fissato indicativamente in 15 giorni prima dell'inizio dell'attività;

- trasmettere, quando richiesto, la rendicontazione e il resoconto sulle attività svolte;
- sostenere tutti i costi diretti e indiretti relativi all'organizzazione, gestione, promozione degli eventi oggetto della presente convenzione;

Articolo 6 – Comportamento dei volontari

I Soci volontari, che offriranno la loro collaborazione in nome e per conto dell'Associazione nelle attività previste dall'art. 5 della presente convenzione, dovranno tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà e correttezza civica verso gli altri Soci, verso coloro cui è indirizzata la loro attività e verso gli appartenenti ad altra associazione o Ente, con i quali possono trovarsi a collaborare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione.

L'Associazione garantisce la competenza tecnica dei volontari impegnati in attività di sorveglianza o assistenza.

Articolo 7 – Assicurazione obbligatoria e responsabilità

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, ha stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per tutti i propri associati/volontari e verso terzi, con massimale unico non inferiore a € 1.000.000 a garanzia di qualsiasi danno possa derivare a persone, cose o animali, per qualsiasi evento che possa verificarsi in dipendenza delle attività oggetto della presente Convenzione, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità.

La stipula e il pagamento delle polizze, nonché l'eventuale aggiornamento periodico, devono essere documentati e trasmessi al Settore Cultura.

Articolo 8 – Rimborsi spese e importo contributo

Per le attività svolte in attuazione della presente convenzione, l'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione comunale, anche mediante relazione unica:

- una relazione scritta concernente le attività effettivamente svolte;
- la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la documentazione relativa alle spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari, ai sensi del precedente art. 7;
- il rendiconto annuale, redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Sono rimborsabili, nel limite massimo del contributo previsto dall'avviso della procedura comparativa, pari a euro 4.000,00 annui, quali recupero di spese effettivamente sostenute, gli oneri e le spese debitamente documentati, di seguito



elencati in via esemplificativa e non esaustiva, purché direttamente connessi e necessari allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

- oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari e dei partecipanti, per la quota imputabile direttamente alle attività convenzionate;
- quota delle spese generali imputabili al funzionamento dell'Associazione (quali, a titolo esemplificativo, costi telefonici, spese di segreteria e amministrative), nella misura proporzionalmente riferibile alle attività oggetto della presente convenzione;
- costi sostenuti per la formazione dei volontari, qualora attinenti e funzionali allo svolgimento delle attività previste;
- rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari nello svolgimento delle attività convenzionate (quali, a titolo esemplificativo: utilizzo dell'auto propria, utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, buoni pasto, spese di ristoro e analoghe necessità operative);
- oneri per l'abbigliamento e la dotazione dei volontari, qualora necessari all'espletamento del servizio;
- spese per materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività (cancelleria, materiali informativi, materiali tecnici e operativi, materiali monouso);
- spese per il noleggio di attrezzature e beni strumentali funzionali alle attività (quali, a titolo esemplificativo, gazebo, tavoli, sedie, impianti audio);
- spese per servizi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività (stampa, grafica, comunicazione istituzionale, pulizia e ripristino delle aree utilizzate);
- spese per l'utilizzo di spazi e strutture, comprese eventuali utenze temporanee o straordinarie;
- spese amministrative e fiscali direttamente connesse alle attività (diritti SIAE, bolli, diritti di segreteria, spese bancarie);
- spese connesse alla sicurezza e tutela dei volontari e dei partecipanti, comprese quelle per dispositivi di protezione individuale, piani di sicurezza, segnaletica e gestione delle emergenze.

Resta inteso che non sono in alcun caso rimborsabili compensi, indennità o corrispettivi a favore dei volontari, né spese non direttamente imputabili alle attività oggetto della presente convenzione.

Tutte le spese di cui al presente articolo saranno rimborsate esclusivamente previa presentazione di idonea documentazione giustificativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9 – Ulteriori forme di collaborazione

Le Parti possono definire ulteriori collaborazioni coerenti con le finalità della presente convenzione.



Articolo 10 – Durata

La presente convenzione avrà durata triennale dal 2026 fino al 31/12/2028 ed è rinnovabile di ulteriori anni 3 previo accordo scritto tra le parti almeno 6 mesi prima della scadenza originaria.

Articolo 11 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito delle attività organizzate o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 5.

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- qualora Senzaspine APS agisca in violazione di leggi, regolamenti comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora Senzaspine APS venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni pattuite nella presente convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 7;
- frode dimostrata da Senzaspine APS in danno agli utenti, al Comune o ad altri soggetti nell'ambito dell'attività convenzionale;
- grave danno dell'immagine del Comune, determinato da Senzaspine APS, fatto salvo il diritto di risarcimento da parte del Comune per i danni subiti.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Le parti possono recedere anticipatamente con un preavviso di almeno 6 mesi, tramite comunicazione con posta certificata.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazioni si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 14– Rinvio dinamico



**Comune
di Budrio**

Settore Cultura
Via Mentana n. 32 40054 Budrio
Tel +39 051 6928 286/ 345
Mail cultura@comune.budrio.bo.it

Per quanto non previsto valgono le norme del Codice civile e della normativa richiamata. Le modifiche normative trovano automatica applicazione.

Articolo 15 - Rispetto del Codice di comportamento

Le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici si estendono e devono quindi essere osservate anche dai volontari e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione.

Articolo 16 - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi

Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 17 – Spese

Tutte le spese relative all'atto sono a carico dell'Associazione. La registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Articolo 19 – Dati personali

I dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR, per finalità connesse alla procedura e conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune di Budrio.

Per il Comune di Budrio
Il/La Responsabile del Settore
Dr./Dr.ssa

Per l'Associazione Senzaspine APS
Il Legale Rappresentante
Sig.

[eventuale] Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.